

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 5/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2025/453 nei confronti di

Pigini Francesco - id FSI 179000

e della

A.S.D. Alfiere Nero - id FSI 10035

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel verbale di gara del 12.12.2025 l'AF Marco Maurizio, Arbitro principale del torneo "26° Week-end Porto Sant'Elpidio 2025", disputato a Porto Sant'Elpidio (FM) con inizio il 28.11.2025 e fine il 30.11.2025, annotò che *"Nel corso del 5° turno di gioco vengo avvicinato dalla Sig.ra Rabottini, madre della giocatrice D'Angelo Giulia, che mi riferisce che Pigini Francesco, avversario della figlia, per ben due volte parlava con il proprio genitore nella sala adiacente l'area di gioco e vicina ai bagni. Ho risposto che chi usciva dalla sala di gioco mi chiedeva il permesso se poi il Pigini attuava un comportamento antisportivo senza che io potessi vederlo. Ho consigliato alla Sig.ra Rabottini di presentare un ricorso per le cose che non ho potuto vedere essendo in sala di gioco, facendo presente che tutti coloro che uscivano me lo chiedevano prima."*

Separatamente il medesimo Arbitro inviò una nota e.mail, allo stesso diretta alle ore 21.13 del 30.11.2025, a firma della Sig.ra Barbara Rabottini del seguente tenore letterale: *"Io sottoscritta Rabottini Barbara, nata ad Atri (TE), il 21/10/1972, esercente la potestà genitoriale della minore D'Angelo Chiara, partecipante al torneo "26 Week End" Porto Sant'Elpidio, nei giorni 28-29-30 novembre, con la presente porto all'attenzione dell'arbitro di sala, sig. Marco Maurizio quanto segue: durante la fase di medio gioco, mentre mi accingevo a uscire all'esterno della struttura sede di gioco, ivi trovavo il giocatore Pigini Francesco intento a parlare con il proprio genitore, intrattenendosi per diversi minuti, per rientrare successivamente all'interno della sede di gioco e recarsi nuovamente in sala per riprendere il suo posto sulla scacchiera e continuare a giocare. Passati alcuni minuti, il giocatore Pigini Francesco si alzava per uscire nuovamente dalla sala gioco, io uscivo a mia volta e accertavo che lo stesso si recava in bagno, per uscirne poco dopo accompagnato dal padre sempre parlando con lui e successivamente fare ritorno in sala gioco. Di quanto sopra, almeno in uno dei due episodi, è stata testimone anche la madre di Nico Abbadini, giocatore non partecipante al torneo, ma che stava comunque assistendo all'evento. Il regolamento FIDE, all'art. 12.5 recita: "Ai giocatori non è consentito abbandonare l'area del torneo (playing venue) senza il permesso dell'arbitro. Per area del torneo si intende l'area di gioco, i servizi igienici, l'area per il ristoro, le aree predisposte per i fumatori e altri spazi definiti dall'arbitro. Al giocatore avente la mossa non è consentito lasciare l'area di gioco senza il permesso dell'arbitro". All'art. 13.7 lettera a) recita: "a. Gli spettatori e i giocatori delle altre partite non devono parlare di una partita in corso o in qualsiasi modo interferire. Se necessario, l'arbitro può espellere i responsabili dall'area del torneo". Quanto sopra per segnalare un atteggiamento antisportivo e se ci sono gli estremi per l'adozione dei provvedimenti che il Sig. arbitro riterrà più opportuni. Con osservanza, sig.ra Rabottini Barbara."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 15.12.2025 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2025/453, con decreto 22.12.2025 furono individuati gli interessati nelle persone di Francesco Pigini e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1 R.G.D., del Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'A.S.D. Alfiere Nero; nonché di Chiara D'Angelo - id FSI 172338 e per essa Barbara Rabottini, cui fu disposta la comunicazione per il tramite dell'A.S.D. Torri degli Abruzzi - id FSI 1022 che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 19.1.2026 e che nel termine perentorio del 16.1.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 22.12.2025, in data 24.12.2025 è stata acquisita la nota a firma del Sig. Mauro Pigini, genitore del minore Francesco Pigini.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via del tutto preliminare va rilevato che il presente procedimento è stato instaurato a meri fini di tutela sostanziale dei principi del processo sportivo ex art. 48 R.G.D., nonostante le molteplici anomalie procedurali avvenute anche in palese contravvenzione delle indicazioni contenute nel documento 27.5.2025 "Sulle sanzioni e sulla Giustizia Sportiva" del Presidente della C.A.F..

Il giudizio è improcedibile a norma del combinato disposto degli artt. 63 e 64 R.G.D..

Priva di segnalazione arbitrale, la presente azione disciplinare non è stata incardinata nei modi e termini regolamentari da parte dei soggetti interessati ad esperire la stessa.

Si rammenta, infatti, che l'art. 64, co. 1 R.G.D. dispone che *"l'istanza (ndr., dei soggetti interessati) deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento"*.

Nel caso che ci occupa, invece, l'istanza-contestazione della Sig.ra Barbara Rabottini non è stata diretta a questo Giudice.

Né varrà obiettare che l'istante è incorsa in errore scusabile, posto che *"l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto"*, giusta art. 4, co. 3 R.G.D..

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale lo dichiara improcedibile.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 19 gennaio 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Michele Leone  
*F.to digitalmente*